

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOMBARDIERI, BEORCHIA, MEZZAPESA, CAROLLO, FONTANA, VETTORI, COLOMBO** Vittorino (V.), **D'AMELIO, COLOMBO SVEVO, VENTURI, PACINI, FOSCHI, TRIGLIA, CODAZZI, JERVOLINO RUSSO, D'AGOSTINI, NEPI, TONUTTI, MELANDRI, SAPORITO, FIMOIGNARI e MASCARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1984

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili

ONOREVOLI SENATORI. — Le leggi 22 dicembre 1979, n. 682, e 11 febbraio 1980, n. 18, avevano annunciato un principio di parità di trattamento tra ciechi civili assoluti e invalidi civili totalmente inabili da un lato, e grandi invalidi di guerra dall'altro. In particolare la legge n. 18 del 1980 aveva previsto una indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili e non deambulanti o non autosufficienti, da corrispondere in base ai medesimi criteri per cui doveva essere concessa l'indennità ai ciechi civili.

In realtà poi è accaduto che la suddetta legge ha trovato una applicazione restrittiva per cui gli invalidi civili totalmente inabili sono stati esclusi dal godimento dell'indennità, la quale è stata condizionata con la legge n. 118 del 1971 al riconoscimento della totale incapacità lavorativa degli stessi.

La stessa legge n. 18 del 1980 aveva previsto che l'indennità di accompagnamento degli invalidi civili totalmente inabili fosse equiparata a partire dal 1° gennaio 1983 al trattamento economico analogo goduto dai grandi invalidi di guerra in base alla tabella E, lettera A-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Siccome tale decreto è stato modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 34, che ha riordinato l'intera materia delle pensioni di guerra prevedendo, tra l'altro, aumenti per assegni di indennità accessoria a favore degli invalidi di prima categoria ed in particolare della « indennità di assistenza e di accompagnamento » nonchè della riclassificazione tabellare delle minorazioni più gravi, si pone il

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

problema di aggiornare, a favore degli invalidi civili totalmente inabili, analoghi miglioramenti.

La legge 4 maggio 1983, n. 165, ha recepito una analoga richiesta che presentò l'Unione italiana ciechi per risolvere lo stesso problema nei confronti dei grandi invalidi di guerra.

Pertanto con l'articolo 1 si prevede una interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nel senso che il ragguglio dell'indennità di accompagnamento con la legge medesima istituita per gli invalidi civili totali, non deambulanti e non autosufficienti, deve essere riferito, a partire dal 1° gennaio 1984, alle nuove misure e modalità di automatico ade-

guamento indicate, per la corrispondente indennità spettante ai grandi invalidi di guerra, dagli articoli 1 e 6 del decreto delegato 30 dicembre 1981, n. 834, e relativa tabella *E*, lettera *A-bis*.

Con l'articolo 2 si prevede si estendere automaticamente a favore degli invalidi civili totalmente inabili la misura dell'indennità di accompagnamento e le modalità di adeguamento della indennità stessa nel caso dovessero intervenire favorevoli modificazioni previste per i grandi invalidi di guerra negli articoli 1 e 6 della tabella *E*, lettera *A-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Con l'articolo 3 si prevede la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 1° gennaio 1983, della indennità di accompagnamento istituita in favore degli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti, a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella *E*, lettera *A-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.

Art. 2.

La misura dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili e le modalità di adeguamento della indennità stessa saranno aggiornate alla stregua delle modificazioni che dovessero intervenire per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra ai sensi degli articoli 1 e 6 della tabella *E*, lettera *A-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1984, valutato in lire 177,5 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo agli anni successivi, valutato in lire 215 miliardi per l'anno 1985

ed in lire 430 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.